Massimo Achilli, Francesco Chiodo

I PODERI DI SER GRIFFO DI SER PAOLO NOTAIO MONTALCINESE DEL TRECENTO*

Queste pagine propongono alcuni approdi di una ricerca condotta intorno alla figura del notaio ilcinese Griffo di ser Paolo, vissuto tra la fine del XIII secolo e la seconda metà del XIV. Con il ricorso a fonti di vario genere, di tale personaggio si è cercato di far emergere tanto le vicende umane quanto il ruolo nella vita politica ed economico-sociale di Montalcino, riservando ampio spazio (sia per l'orientamento di chi scrive, sia in conseguenza del contenuto di gran parte delle fonti) agli aspetti legati alla storia dell'agricoltura e alla vita nelle campagne medievali.

In questa sede ci occuperemo del patrimonio fondiario di Griffo di ser Paolo o, meglio, delle unità poderali che gli appartennero¹ (consistenza, ubicazione, struttura, ordinamento colturale, modalità di gestione dei poderi); unica fonte quel *Libro dei conti* (manoscritto cartaceo conservato presso l'Archivio Comunale di Montalcino²) che ser Griffo utilizzò nella seconda metà degli anni '60 per "memorizzare" le sue attività economiche, prime fra tutte quelle legate all'agricoltura³. I contratti di mezzadria poderale in esso con-

^{*} Questo articolo deriva dalle tesi di laurea discusse dagli autori presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia, a.a. 1999-2000, relatore il professor Alfio Cortonesi. A Francesco Chiodo sono da attribuire le pp. 13-34, a Massimo Achilli le pp. 34-51.

¹ Si fa presente che il patrimonio fondiario di ser Griffo si componeva, oltre che di poderi, anche di una pluralità di «terre spezzate».

² ACM (Archivio Comunale di Montalcino), Fondi diversi [ser Griffo di ser Paolo], 5 (Libro dei conti di ser Griffo).

³ È bene sottolineare che non si ha la certezza che i beni menzionati nel *Libro dei conti* esauriscano il patrimonio fondiario di ser Griffo: i frequenti riferimenti all'uso di altri li-

tenuti e la registrazione del dare e dell'avere, che hanno perlopiù riferimento ai suoi rapporti con i contadini, costituiscono la base dell'indagine. Ne emerge un quadro che consente di considerare la strategia patrimoniale messa in atto da ser Griffo pienamente partecipe di quel processo di ristrutturazione fondiaria che interessò, con intensità e ritmi variabili da luogo a luogo, buona parte delle campagne toscane a partire dagli ultimi secoli del medioevo⁴.

I poderi

A differenza di altre aree in cui l'appoderamento fu accompagnato da una massiccia penetrazione di capitali cittadini e da una conseguente espropriazione contadina, nel territorio ilcinese si registra una maggiore resistenza all'intraprendenza dalla città, dovuta sia a motivi comuni a tutta l'area valdorciana – che, per la relativa distanza da Siena e per la povertà dei suoli, destò minore interesse nei cittadini –, sia alle particolari condizioni politiche ed economiche del comune di Montalcino; ancora alla metà del XV secolo accanto alle piccole e medie proprietà si riscontra qui la presenza di vasti patrimoni fondiari in mano a proprietari residenti⁵.

Non v'è dubbio che il processo di appoderamento ricevette a Montalcino un impulso non indifferente da parte degli elementi

bri contabili (il «libro vecchio», come suggerisce lo stesso nome, probabilmente ha esaurito la sua funzione; altrettanto non può dirsi però riguardo agli altri due libri contabili ricordati nel nostro registro: il «libricciuolo lungo» e il «libro nuovo»), ad esempio, suscitano un interrogativo circa l'esistenza di altre proprietà non nominate dalla nostra fonte.

⁵ Cfr. A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, cit., pp. 341-343.

⁴ In Val d'Orcia l'avanzare dei poderi seguì un ritmo più lento rispetto alle aree prossime a Siena, caratterizzate invece da un rapido infittirsi della maglia poderale, e ancora alle soglie dell'età moderna si registra in questa zona un consistente ritardo nel processo di appoderamento (cfr. G. Piccinni, Ambiente, produzione, società della Valdorcia nel tardo Medioevo, in La Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'età moderna, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Pienza, 15-18 settembre 1988, a cura di A. Cortonesi, Roma, 1990, pp. 33-58, alle pp. 39-40). Tale ritardo, tuttavia, appare di minore entità nel territorio di Montalcino e di S. Quirico d'Orcia (cfr. G. Giorgetti, Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale, a cura di L. Bonelli Conenna, Firenze, 1983, p. 66): nel «districtus» ilcinese, infatti, la maglia poderale, in continua crescita durante il XIV secolo, giungerà a interessare buona parte delle terre alla metà del secolo XV (cfr. A. Cortonest, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, Roma, 1995, pp. 346-347).

più agiati della comunità, tra i quali, come chiaramente illustra la sua situazione patrimoniale, può annoverarsi anche il nostro notaio. Il *Libro dei conti*, infatti, prova il possesso di almeno dieci poderi (poderi di Collodi, Colle I, Colle II, La Strada I, La Strada II, Torrenieri, Li Fanghi, Val d'Asso, S. Quirico, Triboli) e la comproprietà di un undicesimo (podere del Poggiuolo). Ubicati in gran parte nella fascia di territorio compresa fra gli abitati di Montalcino, Torrenieri e S. Quirico d'Orcia⁶, essi sembrano il frutto di un processo di acquisizione volto a costituire il nucleo centrale del patrimonio fondiario nell'ambito di un'area ben definita.

La presenza di un'importante via di comunicazione (la via Francigena) o la particolare fertilità di alcuni suoli potrebbero aver influenzato gli investimenti fondiari del nostro notaio. Purtroppo non abbiamo la possibilità di conoscere la genesi dei poderi: la nostra fonte, circoscrivendo l'indagine agli ultimi cinque anni della vita del notaio, restituisce un'immagine piuttosto statica del patrimonio in esame, che ci appare ormai consolidato. Verosimilmente un'oculata politica di acquisizioni fu alla base della costituzione del patrimonio fondiario di ser Griffo; tuttavia non possiamo escludere che una parte dei beni in suo possesso fosse a lui pervenuta per altre vie, quali ad esempio la dote della moglie.

Pur non disponendo di dati relativi all'estensione dei poderi, si può tentare di definire un rapporto dimensionale fra gli stessi attraverso l'analisi della quantità di forza-lavoro animale assorbita da ogni singola unità. Ovviamente un'indagine basata su tale parametro riuscirà a mettere in evidenza soltanto il rapporto esistente tra le estensioni dei seminativi (tuttavia si tenga presente la possibilità di lavorazioni a vanga o a zappa), mentre lascerà inevitabilmente in ombra l'eventuale presenza di colture arboree e/o arbustive e soprattutto di spazi incolti, pascoli e boschi, che, in un'area caratterizzata da poderi molto ampi, quale fu quella oggetto della nostra indagine⁷, integravano spesso la struttura poderale. Tuttavia, considerando che i semi-

⁶ Gran parte dei toponimi utilizzati nel *Libro dei conti* per identificare i poderi sono individuabili nella Carta d'Italia, I.G.M., F.° 121-III. Uniche eccezioni i poderi a La Strada e di Val d'Asso; la genericità dei relativi toponimi non consente di andare oltre dal ritenere che essi fossero ubicati rispettivamente nei pressi della via Francigena e del corso del torrente Asso.

⁷ Sulle caratteristiche dei poderi vedi per il senese dei secoli XIV-XVI Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la norma-

nativi in genere rivestivano un ruolo fondamentale nell'economia agraria dell'epoca e quindi ipotizzando che a essi fosse destinata una parte non esattamente quantificabile ma certamente vasta dei poderi, il valore indicativo della loro estensione, fornito nel nostro caso dal numero dei buoi impiegati nelle singole unità, potrà, anche se in termini impressionistici, fornire un approccio alla definizione del rapporto dimensionale esistente tra i poderi che appartennero a ser Griffo. Su un totale di dieci unità poderali per le quali il *Libro dei con*ti indica l'entità della forza-lavoro animale impiegata, otto⁸ assorbivano il lavoro di una coppia di buoi, uno ne vedeva impiegate due⁹ e un altro¹⁰ veniva lavorato da un solo bue¹¹. Come si vede, risulta dominante la coppia di buoi, cioè l'entità di forza-lavoro animale richiesta da un'unità poderale di medie dimensioni¹².Una normativa fiscale senese del 1466 indica in 40 staia di terra coltivata e 5 di vigna la misura del podere che impiegava un paio di buoi, alla quale, però, potevano aggiungersi, con un "dosaggio" variabile, spazi incolti, pascoli e boschi¹³. È da osservare che l'estensione dei poderi assumeva una diversa consistenza anche in rapporto alla densità demografica e alle sue fluttuazioni nel corso del tempo¹⁴ e che dipendeva dall'am-

tiva, 1256-1510, a cura di G. Piccinni, Firenze, 1992, pp. 104-118; per la zona delle Crete in età moderna e contemporanea G. Giorgetti, Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale, cit., pp. 68-80; per la Valdorcia settentrionale M. Ginatempo, Il popolamento della Valdorcia alla fine del Medioevo (XV-XVI secolo), in La Val d'Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell'età moderna, cit., pp. 113-153, a p. 139.

⁸ Poderi di Collodi, Colle II, Strada I, Strada II, Fanghi, Val d'Asso, S. Quirico, Triboli; si ricorda che quest'ultimo podere era posseduto da Griffo in comproprietà con un socio.

⁹ Podere del Colle I. Il fatto che questo podere venisse concesso contemporaneamente a due mezzadri, a ognuno dei quali spettava una coppia di buoi, ci spinge a considerare tale unità come una sorta di "podere doppio", di estensione insolita per il Montalcinese.

Podere di Torrenieri.

¹¹ Si fa presente che ser Griffo, locando a mezzadria due unità sparse (*Libro dei conti*, cc. 21r, 33r), affidò ai mezzadri un bue ciascuno. Queste unità necessitavano quindi di una forza-lavoro animale pari a quella richiesta da uno dei poderi, pur costituendo, rispetto a quest'ultimo, una realtà totalmente diversa dato che il nostro notaio le definiva rispettivamente *un nuovo campo* e *un terreno e certi ortali*.

¹² Si veda a tale proposito la normativa messa in atto dal comune di Siena nel 1364 in relazione alle imposte dovute dai mezzadri nullatenenti alle comunità ove risiedevano, che assume come base imponibile la coppia di buoi; il documento è edito in *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, cit., doc. xv, pp. 400-403.

¹³ Il documento cui ci si riferisce è in parte edito *ivi*, doc. xLVIII, p. 438.

¹⁴ Sul popolamento della Val d'Orcia si veda M. GINATEMPO, Il popolamento della

biente, non solo fisico-geografico ma anche socio-economico, in cui essi erano inseriti: più piccoli nelle zone della coltivazione intensiva prossime a Siena, maggiormente estesi nell'area delle Crete dove la coltivazione intensiva lasciava larghi spazi a quella estensiva¹⁵. Ad ogni modo i confini dei poderi non erano in tutto rigidi: i proprietari apportavano a essi, in base alle necessità contingenti, degli aggiustamenti che potevano talvolta manifestarsi in maniera più evidente nell'accorpamento di piccoli poderi o nel frazionamento di quelli più grandi.

In relazione alla struttura interna delle unità poderali il *Libro dei conti* è ancora una volta avaro di informazioni puntuali: l'indicazione dei confini dà talvolta l'impressione che ci si trovi di fronte a unità tendenzialmente compatte (Colle I, Colle II e La Strada I), ma in altri casi la generica espressione «co' suoi confini» (podere di Collodi, La Strada II e S. Quirico) o addirittura l'assenza di qualsiasi riferimento al riguardo non permettono di giungere a conclusioni; in un solo caso invece la struttura poderale risulta palesemente frammentata (podere di Torrenieri).

In rapporto alle infrastrutture poderali in soli due casi si accenna all'esistenza di case (Colle I e podere di S. Quirico), riflettendosi in ciò la tendenza già emersa per le campagne ilcinesi a una scarsa diffusione delle abitazioni contadine sui poderi¹⁶. Tuttavia la presenza di tali edifici è rivelata soltanto indirettamente attraverso la descrizione di alcune parti dei fondi. La mancanza di indicazioni non deve dunque indurre a escludere a priori l'esistenza di edifici in quei poderi per i quali non si dispone di riferimenti (diretti o indiretti) a tali strutture. La presenza di una casa è attestata anche in relazione all'unità definita «un terreno e certi ortali»¹⁷. Si tratta dell'unico caso in cui il notaio procede a una descrizione particolareggiata, indicando la natura e l'estensione di ogni appezzamento costituente il fondo in questione: terre, orti e vigne per un totale di 37

Valdorcia alla fine del medioevo (XV-XVI secolo), cit.; per il distretto ilcinese A. CORTONE-SI, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, cit., pp. 317-350.

¹⁵ Cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, cit., p. 109.

¹⁶ Cfr. A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano, cit., pp. 348-349; in rapporto alle infrastrutture poderali si veda, per la Toscana tardomedievale, G. Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, 1982, pp. 225-246.

¹⁷ Libro dei conti, c. 33r.

staia. Siamo di fronte a un insieme di terre che, pur non avendo ancora raggiunto la coerenza e consistenza tipiche del podere, sembrano configurare, anche in rapporto alla presenza di una casa, un processo di strutturazione poderale in atto.

Le colture

L'ordinamento poderale emerge soltanto indirettamente dal Libro dei conti: il riferimento alle colture non è mai esplicito, ovvero non si dispone di descrizioni particolareggiate delle terre costituenti i poderi; né ci sono d'aiuto quelle disposizioni volte a definire gli obblighi dei mezzadri in relazione alle colture, che, totalmente assenti in forma dettagliata, si compendiano, nella nostra fonte, esclusivamente nella formula «a uso di buono lavoratore». Riferimenti alle varie specie coltivate, siano esse colture erbacee, arbustive o arboree, si hanno in primo luogo nella contabilità che la locazione (a mezzadria) delle unità poderali generava, con tutti i limiti che ciò comporta. È possibile, a ogni modo, scorgere almeno le linee fondamentali dell'ordinamento poderale: un primo sguardo alla documentazione non riserva grandi sorprese, rivelando l'immagine di un paesaggio poderale in cui la presenza di campi coltivati a cereali costituisce un comune denominatore. Fra le colture cerealicole presenti sui poderi di ser Griffo il frumento occupa di certo una posizione preminente: su un totale di diciassette rapporti di mezzadria poderale testimoniati dal Libro dei conti, quattordici rimandano esplicitamente alla coltivazione del frumento; il generico riferimento al «seme» da ripartire fra mezzadro e proprietario, che si riscontra in relazione agli altri tre rapporti in esame, non può far escludere, d'altronde, la presenza del grano. Dopo il frumento, il cereale attestato con maggior frequenza è la spelta, citata dalla nostra fonte in relazione a otto contratti; segue infine l'orzo, che appare fra le colture praticate in sei casi. Stando ai nostri dati, grano, spelta e orzo esaurivano il panorama delle colture cerealicole presenti nei poderi in esame. Completano il quadro delle colture erbacee quelle leguminose, quali fave, cicerchie, ceci e vecce, che insieme ai cereali «costituivano la base dell'agricoltura toscana tardomedievale» 18. Al

¹⁸ Cfr. G. Pinto, Ordinamento colturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana

primo posto troviamo, fra le leguminose, le fave e le vecce, che compaiono in cinque contratti mezzadrili; seguono poi le cicerchie con quattro testimonianze e i ceci con una. Non disponiamo di indicazioni esplicite a proposito delle finalità della coltivazione di leguminose; certamente esse rivestivano un ruolo nell'alimentazione umana, tuttavia non si può escludere che la loro coltivazione mirasse in alcuni casi alla fertilizzazione dei suoli o alla produzione di foraggio per gli animali¹⁹. La coltivazione della vite emerge in relazione a cinque contratti di mezzadria poderale²⁰, mentre quella dell'olivo è attestata in soli due casi. Un'unica testimonianza ci rivela la presenza del noce, ricordata a proposito della spartizione tra proprietario e mezzadro dei frutti di tale pianta. Il prato, destinato al pascolo e alla produzione di fieno, è menzionato in quattro casi, mentre il canneto, da cui venivano tratte quelle canne così importanti per la coltivazione della vite, appare una sola volta. Il bosco, invece, non è mai attestato dalla documentazione; tuttavia sembra plausibile, viste le caratteristiche della zona in cui i poderi erano ubicati, che talvolta esso rientrasse nella composizione del paesaggio poderale.

Il quadro che abbiamo testè ricostruito ci offre un'immagine approssimativa, e presumibilmente incompleta, delle colture presenti sui poderi di ser Griffo; esso inoltre non consente di cogliere alcuni aspetti rilevanti dell'ordinamento poderale, quali il rapporto quantitativo e le modalità in cui si realizzava la convivenza fra le va-

del tardo Medioevo, in Contadini e proprietà nella Toscana moderna, Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, 2 voll., 1, Dal Medioevo all'età moderna, Firenze, 1979, pp. 223-277, a p. 233.

19 Su quest'ultima eventualità si veda L. De Angelis, Tecniche di coltura agraria e at-

¹⁹ Su quest'ultima eventualità si veda L. De Angelis, Tecniche di coltura agraria e attrezzi agricoli alla fine del Medioevo, in Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secc. XIII-XV: problemi della vita delle campagne nel tardo Medioevo, Atti dell'viii Convegno Internazionale del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte (Pistoia 21-24 aprile 1977), Pistoia, 1981, pp. 203-220, a p. 218; G. Pinto, Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348, Firenze, 1978, p. 39.

Per quanto concerne il territorio di Montalcino, pur attestandosi una significativa presenza della vigna almeno a partire dalla fine del secolo XIII, l'esiguità delle testimonianze relative all'impianto di nuovi filari non consente di annoverare quest'area fra quelle che, nel corso del Trecento, conobbero una forte espansione della viticoltura; qui, a partire dalla fine del secolo XIV, un consistente calo demografico favorì «l'abbandono dei meno idonei fra i terreni a vite: ciò in concomitanza con l'affiorare per questi ultimi di una tendenza alla specializzazione monocolturale, verosimilmente incentivata dal meno pressante fabbisogno cerealicolo» (A. Cortonesi, *Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano*, cit., pp. 352-353).

rie colture all'interno delle singole unità. Avvalendoci delle scarne informazioni che il Libro dei conti offre in proposito, cercheremo di far parzialmente luce su tali problematiche. La predominanza del frumento, che abbiamo già riscontrato in merito alla diffusione delle colture presenti sull'insieme dei poderi del nostro notaio, sembra essere confermata, questa volta in termini più definiti, anche in rapporto a singoli poderi. Nei rari casi in cui si dispone di dati relativi alla semina, riferibili a singole annate agricole, il grano occupa infatti lo spazio più rilevante²¹: nel 1366 il mezzadro Cione «seminò al Colle XXXVIIII staia grani et fave III staia»²² (grano 92,8%, fave 7,2%); nel 1367 il mezzadro Nanni di Pasqualino seminò in un podere a La Strada 36 staia di grano, 13 d'orzo, 6 di spelta, 2 di fave e 1 di cicerchie²³ (grano 62,07%, orzo 22,41%, spelta 10,35%, fave 3,45%, cicerchie 1,72%); in una circostanza si riscontra invece una situazione di equilibrio fra grano e spelta: il mezzadro Bartalo «promecte seminare nel podere dal Poggiuolo XVI staia di grano et XVI staia di spelta»²⁴. Il primato del frumento sugli altri cereali evidenzia l'interesse che ser Griffo rivolgeva a tale coltura: ricordiamo che nel contesto mezzadrile i proprietari godevano di ampie possibilità di intervento nell'indirizzare l'ordinamento colturale verso la produzione di quei generi che meglio rispondevano alle loro esigenze sia alimentari che commerciali.

In che modo si realizzasse la coesistenza delle colture erbacee, arbustive e arboree è quanto cercheremo ora di valutare sulla base di alcune indicazioni fornite dal *Libro dei conti*. Premettiamo che la nostra fonte non offre spunti in tal senso per quel che riguarda le colture arboree; esse sono rappresentate esclusivamente dall'olivo (due menzioni) e dal noce (una menzione); possiamo dunque ritenere che tali essenze non rivestissero, data la scarsità delle citazioni, un ruolo di primo piano nell'assetto produttivo dei poderi in esa-

²¹ Tra gli anni 1374-1430 nei poderi di proprietà del monastero di Monte Oliveto Maggiore, posto a non grande distanza da Montalcino, «il frumento copriva in media dal 76,9% al 93,2% del totale del raccolto», G. PICCINNI, Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430), Milano, 1982, p. 35.

²² Libro dei conti, c. 6r.

²³ Ivi, c. 24v.

²⁴ Ivi, c. 29v.

me. Per gli alberi di olivo e di noce ricordati dal *Libro dei conti*, di cui non conosciamo il numero, può essere ipotizzata una collocazione sparsa, presumibilmente ai margini dei campi coltivati, che non sottraeva spazio alle altre colture e allo stesso tempo consentiva una pur modesta integrazione del rendimento della terra.

In merito alla coltivazione della vite e al suo rapportarsi con le colture erbacee disponiamo invece di qualche informazione in più. Come abbiamo già sottolineato, la presenza della vigna emerge soltanto in relazione a cinque patti di mezzadria poderale su diciassette, che rinviano a quattro dei poderi che abbiamo individuato come proprietà del nostro notaio; sembrerebbe quindi che nella maggior parte dei poderi appartenuti a ser Griffo non fossero presenti filari di vite. Tuttavia, dato il carattere sussistenziale proprio dell'economia poderale, almeno in rapporto alla famiglia contadina, e data l'importanza del vino nell'alimentazione del tempo, sembra difficile immaginare poderi sprovvisti di una pur minima parcella destinata alla vite. Premesso ciò, rivolgiamo la nostra attenzione alle testimonianze circa il modo in cui la vigna si inseriva nel paesaggio agrario poderale che stiamo cercando di delineare. Alla carta 22r il mezzadro Giovannino si impegna a lavorare un podere al Colle detto «podere de la chiusa», promettendo «di bene lavorare a uso di buono lavoratore le vingne che a esso spectano». Il termine «chiusa» rimanda evidentemente a uno spazio protetto, da siepi o muretti, in cui, soprattutto nelle aree ove si praticavano un'agricoltura e un allevamento di tipo estensivo, venivano impiantate le coltivazioni arboree e/o arbustive per porle al riparo dagli animali al pascolo²⁵. Si realizzava così una netta separazione fra le colture legnose, che appunto si concentravano in spazi delimitati, e i seminativi, che trovavano posto nelle superfici aperte. Non abbiamo tuttavia la certezza che lo spazio protetto in questione fosse, negli anni considerati, effettivamente presente sul podere al Colle: il termine *chiusa* potrebbe in effetti riferirsi a un assetto che, ormai superato e non più esistente, permane nella memoria di ser Griffo come riferimento toponomastico. Per quanto riguarda la diffusione di spazi protetti del tipo anzidetto nei poderi ap-

²⁵ Sulla diffusione e la funzione delle *chiuse* nell'area delle Crete si veda G. Gior-GETTI, *Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale*, cit., pp. 61-68.

partenuti a ser Griffo, possiamo affermare che, se la menzione di una «chiusa», ancora presente o ormai scomparsa, funge da elemento di identificazione di un podere, usualmente le unità poderali dovevano essere prive di tali apparati. L'esistenza di "chiuse" sembra quindi, nell'ambito dei poderi in esame, più un fatto eccezionale che la norma. Alle carte 25r e 27v, riguardanti rispettivamente un podere a La Strada e il podere a Li Fanghi, si riscontrano le uniche testimonianze in merito alla consociazione di colture erbacee e arbustive. Nel primo caso ser Griffo, annotando un prestito di sei staia di grano da lui concesso al mezzadro «per mangiare», ricorda che quest'ultimo «ne volea seminare due staia ne la vingna antica del decto podere». Questa testimonianza si presta, tuttavia, a una duplice interpretazione: la «vingna antica» è tale perché nel podere ne esiste anche una nuova? Oppure l'aggettivo sta a indicare un assetto colturale ormai scomparso? È evidente come le due ipotesi comportino esiti divergenti sul piano colturale: soltanto nel primo caso potremmo parlare di coltura promiscua. Fortunatamente la documentazione aiuta a rispondere a tale interrogativo, avallando la prima delle due ipotesi: alla carta 24r, tra le disposizioni contrattuali che riguardano il rapporto mezzadrile in esame, ser Griffo, riferendosi al mezzadro, afferma: «et dalgli io frate Griffo licentia per lo presente anno di fare una vingnecta di X sape et non di più»; si tratta evidentemente dell'impianto di una nuova vigna destinata presumibilmente, dato il tenore dell'annotazione, a soddisfare i bisogni della famiglia mezzadrile. Alla luce di questa prescrizione l'aggettivo «antica» sembra dunque utilizzato secondo l'accezione propria: è allora possibile intravedere il ricorso a pratiche agrarie volte alla consociazione di colture erbacee e arbustive, ciò che appare significativo per quel che riguarda la diffusione di sistemi di coltivazione promiscua nell'area oggetto della nostra attenzione. Un altro indizio sull'argomento è presente, come abbiamo già accennato, alla carta 27v, in cui si ha notizia della consociazione di viti e leguminose nel podere Li Fanghi; ser Griffo annota: «Item die dare, per sua parte, uno meço staio di cicerchie che seminò a la vingna». La coltivazione di legumi nella vigna, oltre a garantire uno sfruttamento più razionale della terra, assicurava la fertilizzazione dell'interfilare, magari anche in vista di una successiva semina a cereali. Il *Libro dei conti* non offre altri spunti in merito agli usi agrari cui abbiamo accennato; dobbiamo quindi limitarci a constatare il ricorso a sistemi di coltivazione promiscua di cui tuttavia non possiamo apprezzare l'effettiva diffusione; tali testimonianze contribuiscono, comunque, a cogliere le dinamiche che informarono lo sviluppo delle campagne in esame e che, nel trascorrere dei decenni, apportarono sensibili mutamenti al paesaggio agrario.

La conduzione mezzadrile delle terre

Ser Griffo gestiva i suoi poderi esclusivamente attraverso contratti di mezzadria. Nel periodo in esame questo tipo di conduzione appare già saldamente affermato in Val d'Orcia, dove i rapporti mezzadrili caratterizzavano l'economia rurale dei più importanti centri²⁶. In alcuni ambiti del territorio di Montalcino si riscontra in effetti, nella seconda metà del XIV secolo, una radicata presenza della mezzadria²⁷. La preferenza accordata da ser Griffo a questo tipo di contratto riflette, quindi, una realtà abbastanza comune nelle campagne ilcinesi; realtà che, almeno in parte, è possibile indagare attraverso l'analisi dei rapporti mezzadrili riportati dalla nostra fonte. Il Libro dei conti raccoglie diciassette testimonianze relative alla mezzadria poderale²⁸. Analizzeremo dapprima le clausole principali²⁹, ossia quelle concernenti la durata dei rapporti, la ripartizione delle scorte, la divisione dei frutti della terra, per poi rivolgere l'attenzione agli accordi che in vario modo integravano le linee essenziali dei contratti. Valutando il modo in cui si compone, attraverso il vario giustapporsi delle clausole, la trama dei contratti, potremo apprezzare lo stato dei rapporti tra le parti, ovvero la forza contrattuale rispettivamente espressa da ser Griffo e dai suoi mezzadri; si potrà così fornire un contributo alla conoscenza del panorama economico e sociale delle campagne in esame. Utili informazioni sulla realtà mezzadrile potranno inoltre essere desunte dalle numerose annotazioni presenti nel Libro

²⁶ Cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, cit., pp. 95-104.

²⁷ Cfr. A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, cit., p. 348, nota 128.

²⁸ Libro dei conti, cc. 2r, 4r, 5r, 5v, 11v, 14r, 17r, 18v, 22r, 23r, 24r, 26r, 29r, 29v, 34r, 38r, 40r.

²⁹ Un utile strumento di confronto delle clausole è offerto in *Il contratto di mezzadria* nella Toscana medievale, III, cit., pp. 136-138, in cui sono esposte le tendenze che le clausole mezzadrili assunsero nel senese tra gli anni 1364-1393.

dei conti, che riguardano il dare e l'avere del padrone e dei mezzadri.

Il primo elemento che andiamo ad analizzare riguarda le clausole concernenti l'inizio, la durata e la fine dei rapporti. Nella maggior parte delle testimonianze non è presente l'indicazione del momento a partire dal quale i mezzadri iniziavano la loro attività sui poderi. Soltanto in due casi³⁰ è possibile individuare un riferimento diretto al giorno dal quale decorrevano i patti stabiliti: nella prima circostanza si fa riferimento alla festa di S. Maria d'agosto, nella seconda si ha l'espressione «incominciandosi nel MCCCLXVI a dì III d'octobre». Talvolta, la presenza di una data³¹ induce a considerare la possibilità di una decorrenza immediata³²; tale ipotesi è in alcuni casi supportata dalla cronologia di registrazioni posteriori che attestano come i rapporti tra le parti siano stati attivati a partire dalle date indicate³³. Nel concedere a mezzadria i suoi poderi, dunque, ser Griffo, a eccezione che in un solo caso, non espresse un riferimento diretto a quelle scadenze classiche del calendario agricolo che permettevano di conciliare l'ingresso sui fondi dei nuovi mezzadri con i cicli colturali; tuttavia, accettando l'ipotesi della decorrenza a partire dalle date di scrittura dei contratti nel Libro dei conti, osserviamo che, su un totale di dieci rapporti per i quali sono presenti riferimenti cronologici, sei prendono avvio in un arco di tempo compreso tra le due più importanti scadenze agricole (agosto-novembre). In questi casi l'inizio dei lavori sui fondi non andò incontro a particolari problemi. Gli altri quattro si collocano invece in periodi intermedi rispetto alle scadenze di cui sopra; si può supporre che in tali evenienze i nuovi mezzadri potessero trovarsi in due diverse condizioni: o avrebbero dovuto portare avanti un ciclo colturale³⁴ già avviato da altri lavoratori³⁵ op-

³¹ Ivi, cc. 5r, 17r, 23r, 24r, 26r, 29r, 34r, 40r.

33 Libro dei conti, cc. 17r, 24r, 26r, 34r, 40r.

³⁰ Libro dei conti, cc. 2r, 14r.

³² Nelle campagne senesi della prima metà del secolo XIV si rileva un forte aumento di contratti mezzadrili «a scadenza non indicata, nel senso che il rapporto (la cui durata è indicata in anni) decorre dal giorno della stipula (...) senza far riferimento alle date che scandivano tradizionalmente l'annata agricola» (*Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, cit., p. 45).

³⁴ Si tenga presente che in questa sede il riferimento ai cicli colturali riguarda principalmente la coltivazione del frumento, data l'importanza da esso assunta nel panorama delle colture.

Una tale situazione sembra individuabile in cinque rapporti, di cui tre (ivi, cc. 5v,

2000	000007/00	54548800	and economic	120-000000	74000	XXXXX (LESS)	NOT THE OWNER.	300,000	141.072.09	576.574.034	10000000
1(a)	1(b)			1(c)			2(d)	2(e)	2(f)		1 (g)

Tab. 1 Decorrenza dei rapporti mezzadrili

DURATA	2 anni	3 anni	ALTRO
n. rapporti	2(a)	7(b)	1(c)
(a) cc. 5r, 38r; (b) cc. no e una di vino»).	2r, 14r, 22r, 24r, 26r, 34r,	i0r; (c) c. 5v («per tempo di	due ricolte di gra

Tab. 2 Durata dei rapporti mezzadrili

pure, in mancanza di questa possibilità, attendere il momento adatto per avviarne uno nuovo. Considerando che la seconda ipotesi avrebbe comportato una parziale o totale improduttività della terra per almeno una parte dell'anno, si può supporre che la maggior parte dei rapporti con decorrenza "intermedia" abbia determinato in realtà un'alternanza in corso d'opera dei coltivatori.

In relazione alla durata dei rapporti dovremo, in linea di massima, accontentarci delle indicazioni direttamente fornite dal *Libro dei conti*: la possibilità di mettere in atto un riscontro delle durate effettive, attraverso l'esame delle annotazioni che ne testimoniano il perdurare, è in gran parte vanificata dalla discontinuità e frammentarietà che caratterizzano le suddette annotazioni. La tabella 2 indica le durate che la nostra fonte fornisce in relazione ad alcuni dei rapporti testimoniati.

Emerge chiaramente la propensione del nostro notaio alla stipula di contratti a breve termine che, al di là di possibili riconferme alla scadenza, non hanno una durata superiore ai tre anni. Risulta problematico stabilire se i rapporti testimoniati siano effettivamente giunti a termine o se vi siano state interruzioni prima del tempo, ciò in ragione della già richiamata discontinuità delle testimonianze. Per

¹¹v, 22r) non riportano datazione e due (*ivi*, cc. 24r, 26r) hanno una decorrenza compresa fra le scadenze classiche. La spia dell'immediato avvicendarsi dei coltivatori è costituita dai riferimenti al «colto», la terra già lavorata che i nuovi mezzadri trovarono al loro ingresso sui fondi.

quanto riguarda le eventuali riconferme dei patti, il *Libro dei conti* non fornisce indicazioni dirette; tuttavia in un caso³⁶ è possibile constatare che i rapporti con lo stesso soggetto si protrassero per almeno dieci anni: annotando il dare e l'avere a partire dal 1367, ser Griffo ricorda che il mezzadro in questione «ebe nel LXII, quando partimmo Bartalommeo et io e poderi, uno paio di buoi». Le annotazioni proseguono per mano del nostro notaio sino al 1369 e giungono poi al 1372³⁷ attraverso un altro scrivente; in un contratto di soccida stipulato dalla moglie del notaio nel 1373 il mezzadro di cui sopra appare nelle vesti di soccidario. La particolare lunghezza del rapporto in esame rispetto alla generale situazione che emerge dalla nostra fonte ci induce a ipotizzare una serie di rinnovi messi in atto da ser Griffo nei confronti di un mezzadro particolarmente affidabile, che, come sembra, rimase legato alla famiglia del notaio per più di dieci anni.

Il *Libro dei conti* fornisce scarse informazioni anche in relazione alle condizioni finali dei rapporti. Alcune indicazioni in questo senso sono presenti alle carte 2r e 5v. Nel primo caso si stabilisce che alla fine del tempo il mezzadro sia tenuto a saldare il debito contratto con il proprietario per acquistare i buoi e a lasciare sul podere lo «strame» che vi sarà; inoltre appare la generica indicazione riguardante le condizioni in cui doveva essere lasciato il fondo: «e le decte [terre] possa lassare vacue et expedite». Nel secondo caso si accenna al «colto di XVIII staia» ricevuto dai mezzadri al loro ingresso sul podere, che doveva essere restituito «ne l'uscita et finita del decto tempo».

Gli animali da lavoro

Addentriamoci a questo punto nel vivo dei rapporti mezzadrili passando in rassegna le clausole concernenti la partecipazione del proprietario e dei mezzadri alla costituzione delle scorte necessarie alla produzione, clausole che costituirono uno dei punti cruciali del contendere tra le parti. Per prime analizzeremo le disposizioni relative al conferimento delle cosiddette scorte vive, ovvero dell'insieme degli animali da lavoro utilizzati nelle attività agricole. Gli apporti padro-

³⁶ Ivi, c. 18v.

³⁷ Ivi, c. 19r.

TIPO DI ANIMALI	1 BUE	2 виоі	2 buoi + 1 asino	4 buoi + 2 asini	INDEFINITO
Rapporti di mezzadria	1(a)	5(b)	8(c)	1(d)	1(e)

Tab. 3 Specie e numero degli animali da lavoro affidati ai mezzadri

nali permettevano agli agricoltori di disporre (anche se non sempre a buon mercato) di qualche animale da lavoro, fenomeno così, in maniera sensibile, le condizioni di vita delle famiglie contadine³⁸. Anche nei contratti di mezzadria stipulati da ser Griffo di ser Paolo c'è traccia di questo fenomeno. Infatti le disposizioni e le clausole riguardanti l'apporto e la custodia del bestiame costituiscono parte integrante dei patti mezzadrili realizzati dal notaio. Sicuramente gli animali di maggior valore e produttività che i padroni fornivano ai loro «meçaiuoli» erano i buoi ed è proprio sul loro conferimento che Griffo si sofferma più a lungo e in maniera più puntuale, rispetto all'apporto di altro bestiame, essendo la loro fornitura molto spesso tra i principali oneri che il padrone si accollava. La tabella 3 illustra la distribuzione degli animali da lavoro che si evince dai rapporti di mezzadria poderale testimoniati dal *Libro dei conti* ³⁹.

Le modalità attraverso le quali tali animali erano affidati riflettono quella continua ricerca di equilibrio tra le parti che caratterizza il contratto di mezzadria nel suo complesso; infatti le clausole relative alla consegna dei buoi non erano le stesse per tutti i contadini, ma oscillavano tra la cessione "a pro e danno" e quella "a mezzo pro e danno", determinando di volta in volta, sia per il proprietario che per il mezzadro, una diversa assunzione dei rischi connessi al loro sfruttamento.

Tra le due clausole la più conveniente per il proprietario era sicuramente quella "a pro e danno", che gli garantiva il recupero (al termine del contratto) dell'intero capitale investito nell'acquisto di questi insostituibili animali da lavoro. Da parte sua il mezzadro, utiliz-

³⁸ Sulla scarsità di animali nelle campagne toscane medievali vedi, fra l'altro, M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, Firenze, 1983, pp. 188-190.

³⁹ È bene ricordare che i rapporti mezzadrili a cui si fa riferimento si distribuiscono tra gli anni 1366 e 1373; pertanto all'insieme degli animali che emerge dalla tabella non potrà essere attribuito un valore complessivo senza correre rischi di sovrapposizioni.

CLAUSOLE RELATIVE AL BESTIAME DA LAVORO	MEZZO P. E D.	PRO E DANNO	NON INDICATO
Rapporti mezzadrili	5(a)	5(b)	6(c)

Tab. 4 Modalità di affidamento degli animali da lavoro

zando anche per diversi anni la stessa coppia di buoi, andava inevitabilmente incontro a una perdita sia monetaria (nel senso di una diminuzione del valore degli animali) sia produttiva. Con questa clausola, infatti, egli era obbligato a versare al padrone l'intera stima degli animali al termine del contratto⁴⁰. Poteva anche capitare che ser Griffo prestasse denaro ai propri mezzadri per poter acquistare i buoi, anziché comperarli lui stesso per poi consegnarli. È ciò che accade, ad esempio, nel caso di Cecco di Tuccio da San Quirico, al quale il notaio anticipa venti fiorini⁴¹ a questo scopo. Recita la scritta: «prestò esso frate Griffo a esso Cecco, per lavorare e' decti luoghi, vinti f. per comperare uno paio di buoi. E infine de' decti tre anni die esso Cecco ristituire a esso Griffo e' decti XX f.». È evidente che, in questo caso, anche se non viene esplicitato, ci si trova di fronte a una cessione "a pro e danno" a tutti gli effetti.

Abbastanza frequenti risultano essere anche le cessioni "a mezzo pro e danno", dove la perdita di valore dei buoi viene divisa equamente tra il proprietario e il mezzadro, gravando su quest'ultimo soltanto la metà del deprezzamento del bestiame. Poteva anche capitare che il notaio facesse riferimento (sempre per quanto riguarda le clausole relative alla cessione dei buoi) a contratti da lui stipulati in precedenza. È ciò che accade al conduttore del podere a La Strada (gennaio 1368)⁴² riguardo al quale: «Pietro di Pancole (...) co' pacti che feci con Nanni Pasqualini, come innançi apare (...) ebe, a l'ul-

⁴⁰ Esistono testimonianze di mezzadri che lamentano la continua perdita di valore dei buoi loro affidati. «Il mezzadro Nicola Capponi, il quale *tiene* dal padrone un paio di buoi di gran pregio rispetto alla norma, si lamenta che *se ne perde ogni anno*, mentre un altro contadino calcola di perdere *di buoi ogni anno fiorini cinque l'uno anno per l'altro*». Cfr. M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, cit., pp. 192-193.

⁴¹ Libro dei conti, c. 2r.

⁴² Ivi, c. 34r.

timo dì ianuarii esso Pietro uno paio di buoi di stima di XXI f. et meçço nel LXVIII». In questo caso Griffo non riporta la modalità di affidamento degli animali, ma, scorrendo a ritroso le carte del *Libro dei conti*, possiamo scoprire che l'anno precedente erano stati affidati al mezzadro Nanni di Pasqualino⁴³ (a cui si fa riferimento nella stipula di Pietro) due buoi «a pro et danno d'essi Nanni et Lando⁴⁴ et di me frate Griffo», vale a dire "a mezzo pro e danno".

Un problema chiaramente collegato con le clausole di affidamento degli animali da lavoro era quello della loro stima, cioè del calcolo del loro valore effettivo al momento della consegna al mezzadro. Era, questa, un'operazione che necessitava di una particolare attenzione, perché un calcolo impreciso poteva danneggiare, in maniera anche pesante, uno dei due contraenti. In un contratto riportato nel Libro dei conti 45 Griffo dimostra di adottare un metodo molto equo nel calcolo del valore dei buoi; scrive infatti: «e deboli io frate Griffo mectere due bue, e' quali si stimino per due persone de le quali esso ne elega l'una et io l'altra e cusì ne la fine del tempo decto a ritollarli». Questa annotazione è degna di nota perché testimonia il coinvolgimento del mezzadro in una operazione preliminare al rapporto di lavoro, che è molto importante dal punto di vista economico; non è però possibile dire se Griffo agisca sempre in questo modo, dato che negli altri patti mezzadrili presenti nel registro questo metodo di stima non è riportato.

Passando ad analizzare quello che era il valore effettivo, e quindi anche la qualità, dei buoi che Griffo affidava ai suoi mezzadri, non può sfuggire la generale presenza sui poderi del notaio di bestiame da lavoro piuttosto malandato, dato che le stime riportate risultano abbastanza basse rispetto alla media del periodo preso in considerazione. Se è vero, infatti, che il valore di un bue nella seconda metà del XIV secolo si aggirava sui quattordici fiorini⁴⁶, è vero anche che i capi ceduti da Griffo erano di qualità inferiore, attestandosi le lo-

⁴³ Ivi, c. 24r.

⁴⁴ Lando è il fratello di Nanni, conduttore anch'egli del podere in questione.

⁴⁵ Ivi, c. 5r.

⁴⁶ Cfr. G. Piccinni, Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430), cit., p. 71. Il prezzo dei buoi è poi andato calando con l'inizio del XV secolo, periodo in cui si è passati dai quattordici fiorini del secolo precedente a circa nove e mezzo.

ro stime, in media, su una cifra che si aggirava sugli undici fiorini e mezzo. Agli opposti si situano due scritte, risalenti rispettivamente all'ottobre del 1366⁴⁷ e al settembre del 1372⁴⁸. Il meno fortunato tra i due «meçaiuoli» chiamati in causa è Arrigo di Vanni da Torrenieri, il quale riceve dal notaio un solo bue, stimato sei fiorini e quaranta soldi; all'altro colono, Francesco di Biagio, vengono invece consegnati tre buoi del valore complessivo di sessantasette fiorini e trentacinque soldi, stima superiore di tre volte rispetto a quella del bue affidato ad Arrigo. Non è comunque detto che quest'ultimo considerasse l'affidamento di un bue sicuramente vecchio e dalla scarsa capacità lavorativa come un fatto negativo in assoluto. Infatti, al termine del contratto avrebbe pagato al concedente una somma più modesta registrando, altresì, una perdita di valore minore, rispetto al collega che disponeva di tre buoi stimati più di ventidue fiorini l'uno. Lo stesso Arrigo, poi, disponeva molto probabilmente di un podere dalle dimensioni piuttosto ridotte, dato che era l'unico mezzadro di Griffo a lavorare un podere con un solo bue (che per giunta è anche quello dalla stima più bassa). Il mezzadro che invece dispone del più alto numero di animali da tiro è proprio Francesco di Biagio, che riceve tre buoi. Tutti gli altri mezzadri hanno invece a disposizione un tiro a due bovini e per alcuni di loro è anche testimoniato un ricambio degli animali⁴⁹. Questa operazione veniva effettuata generalmente per ottenere una capacità di trazione costante nel tempo, data la naturale perdita di forza-lavoro subita dai buoi nel giro di pochi anni. È stato calcolato, infatti, che il periodo economicamente attivo del bue nel pieno delle proprie forze corrispondeva a meno della metà della sua vita. Effettivamente questi animali venivano aggiogati a un'età di circa quattro o cinque anni (contro i diciotto-venti mesi dell'età contemporanea) molto probabilmente sia per ragioni di cattiva alimentazione che per una mancata selezione delle razze che negli ultimi secoli ha incomparabilmente migliorato la robustezza e le prestazioni dei buoi. «Se dunque veniva aggiogato intorno ai 4 o 5 anni e dopo 3-4 anni di fati-

⁴⁷ Libro dei conti, c. 14r.

⁴⁸ Ivi, c. 19r.

⁴⁹ Il ricordato affidamento di tre buoi al mezzadro Francesco di Biagio, ad esempio, avvenne nell'ambito di un rapporto già attivo da almeno dieci anni.

ca era già definito vecchio si ha l'impressione che l'attività piena e redditizia dell'animale da lavoro non potesse andare che dai 5 ai 9 anni di età circa: poi il valore e la resa sul lavoro andavano progressivamente decrescendo»⁵⁰. È anche vero che, a seconda dell'età, il bue era suscettibile di un'utilizzazione diversa. Infatti era «diversa la destinazione di un giovenco *quasi domato*, o brado da quella di uno *domato* cioè ormai abituato a sopportare il giogo e pronto per essere impiegato sul campo nella trazione dell'aratro, diverso l'impiego di un bue da giogo nel pieno della sua forza da quello di un bue *vecchio* o *cattivo*» ⁵¹. Era perciò abbastanza consueto che i mezzadri cambiassero gli animali che formavano il loro tiro, anche se le testimonianze riportate sul *Libro dei conti* riferiscono solo raramente questa circostanza⁵².

Molto probabilmente la rarità delle operazioni di vendita o di baratto dei buoi da parte dei mezzadri del notaio ilcinese era dovuta proprio alla stessa brevità dei patti, la cui durata si aggirava nella gran parte dei casi intorno ai tre anni e quindi permetteva ai più l'utilizzo dello stesso tiro per tutta la durata dell'accordo. Casi come quello di Cecco di Tuccio da San Quirico, per il quale è testimoniata l'acquisizione e la rivendita dei buoi affidatigli da Griffo⁵³, o quello del mezzadro Pietro di Pancole, il quale dopo aver ricevuto le scorte vive dal notaio «barattasi quelli buoi et debesene di vantagio II f. et XLVIIII s.», mettono in luce non tanto la necessità di mantenere alta la produttività dei poderi, ma piuttosto la volontà di cogliere le occasioni di scambio che si presentavano per ottenere un immediato vantaggio di tipo economico.

Strettamente legata alla perdita di valore degli animali da giogo risulta anche una clausola che appare nelle scritte mezzadrili più ricche di particolari. È una condizione che impedisce ai mezzadri di prestare opere con i buoi o altro bestiame (nella fattispecie da vettura) al di fuori del podere loro concesso. Evidentemente ser Griffo

⁵⁰ G. Piccinni, Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430), cit., p. 72.

⁵¹ Ivi, p. 67.

⁵² Per quanto riguarda i mezzadri di Monte Oliveto Maggiore, «il rinnovo del bestiame era frequente, ogni 2-3 anni e talvolta anche più spesso» (*ivi*, p. 71).

⁵³ Libro dei conti, c. 3r.

voleva concentrare su ogni proprietà il massimo delle energie disponibili, sia umane che animali, e per evitare delle dannose dispersioni di forza-lavoro ricorreva a questo divieto. Talvolta, simili scelte erano accompagnate dalla definizione di una multa in caso di trasgressione, come nel caso dei mezzadri Cione e Peruccio Bonciani, conduttori del podere del Colle «per tempo di due ricolte di grano e una di vino». Ai due contadini viene imposto di «lavorare il decto terreno et vingne a uso di buoni lavoratori, ne non debono, ne con persone ne bestie, atare fuore de le decte possessioni a pena di L l. per volta»⁵⁴. La pesantezza della multa ci lascia intuire l'importanza che rivestiva nell'economia poderale la forza animale e quanto grande fosse il suo valore.

Un altro animale che fa frequentemente la sua comparsa, nelle scritte mezzadrili presenti all'interno del Libro dei conti, è l'asino. Anche questi equini venivano affidati dal notaio a pro e danno e a mezzo pro e danno, determinando un'assunzione di responsabilità che gravava, a seconda dei casi, in maggior misura su uno dei contraenti o su entrambi allo stesso modo. C'è da dire che, comunque, l'incidenza sul reddito della famiglia mezzadrile della perdita di valore degli asini era decisamente inferiore a quella relativa al bestiame da giogo, attestandosi le stime dei primi su valori nettamente minori a quelli dei buoi. Il valore di stima di un asino si aggirava infatti su cifre inferiori ai dieci fiorini e oscillava (almeno da quanto può dedursi dal Libro dei conti) generalmente da un minimo di tre a un massimo di otto fiorini. Talvolta, il notaio poteva anche affidare ai suoi mezzadri esemplari in giovane età, come nel caso di Francesco di Biagio «meçaiuolo mio a Tribuli». Costui «ebe nel LXVII, facta ragione d'altra bestia asinina, una bestia asinina con una pollera di stima di VI f. meno XX s.»55. Il mezzadro successivamente poteva anche vendere la puledra, dividendo il ricavato con il proprietario. Lo stesso Francesco di Biagio agisce in questo modo e infatti ser Griffo annota: «vendessi la pollera comperata colla bestia, IIII f. et meço. Ebine io due f. e la sella». Per quanto riguarda i divieti di andare a opera al di fuori del podere,

⁵⁴ Ivi, c. 5v.

⁵⁵ Ivi, c. 18v.

valgono, anche per gli asini, le considerazioni fatte a proposito dei buoi

Circa l'alimentazione del bestiame da lavoro si può dire che questa era nella maggior parte dei casi a carico dei mezzadri. Lo testimoniano i numerosi prestiti padronali riguardanti cereali minori (soprattutto orzo e spelta) e talvolta anche fieno. Nel 1368 il mezzadro Pietro di Pancole si indebita con ser Griffo proprio per l'acquisto di quest'ultimo prodotto; scrive il notaio: «item mi die dare, per lo mendo del fieno, I f. et XX s.»⁵⁶. Il ricorso all'aiuto del proprietario per poter alimentare gli animali del podere rappresentava un ulteriore motivo di indebitamento dei coloni e del resto era inevitabile in annate di raccolti scarsi, che quindi non permettevano una produzione sufficiente di foraggio⁵⁷. Se le spese relative al foraggio ricadevano in gran parte sulla famiglia mezzadrile, è vero anche che taluni costi, sempre inerenti al bestiame, erano condivisi dal proprietario e dai contadini. Nel Libro dei conti di ser Griffo sono riportati degli esempi di partecipazione del notaio agli oneri per il mantenimento degli animali. Talvolta egli partecipa alle spese relative alla ferratura degli asini, come nel patto stipulato con Nanni di Pasqualino di Argiano nel 1367; in questa scritta mezzadrile Griffo specifica che dovrà «dare XX soldi l'anno per ferri»⁵⁸. In un altro patto⁵⁹, riguardante il mezzadro Cervione di Puccio, il notaio annota un debito di due soldi «per feratura la bestia», come sembra nell'ambito di una pattuizione che non prevedeva il contributo padronale per spese di questo tipo. Altre volte ser Griffo divideva a metà con i suoi coloni questo genere di esborsi, come riportato alla carta 28r del suo manoscritto: «item die dare per uno ferro de la bestia, che pagai l'altro io, II s.». Altre occasioni di partecipazione del proprietario al mantenimento degli animali da lavoro potevano essere le spese di carattere veterinario, come è testimoniato dalle annotazioni relative al

⁵⁶ Ivi, c. 34r.

⁵⁷ Gli stessi problemi di alimentazione del bestiame incontravano anche i mezzadri di Monte Oliveto Maggiore: cfr. G. PICCINNI, Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430), cit., p. 60.

⁵⁸ Libro dei conti, c. 24r.

⁵⁹ Ivi, c. 38v.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE SEMENTI	A METÀ	2/3 il proprietario e 1/3 il mezzadro	VARIE
Rapporti mezzadrili	1(a)	7(b)	4(c)

(a) c. 14r; (b) cc. 2r, 5r, 23r, 24r, 29v, 38r, 40r; (c) cc. 5v (a totale carico del proprietario per il primo anno, a metà per il secondo), 22r (otto staia a carico del mezzadro), 26r (a totale carico del proprietario per i primi due anni e il terzo anno 2/3 a carico del proprietario), 29r («ciascuno la sua parte»).

Tab. 5 Ripartizione delle sementi fra proprietario e mezzadri

mezzadro Cola di Tino, il quale «ebe [da ser Griffo] per medicatura il bue, V s.»⁶⁰.

Il conferimento del seme e la ripartizione dei prodotti

Passiamo a questo punto all'esame delle modalità di ripartizione delle cosiddette "scorte morte". Nel *Libro dei conti* le disposizioni relative alla suddivisione del seme prevedevano in genere un apporto maggioritario da parte del proprietario.

Ancora una volta si evidenziano gli effetti di una congiuntura "favorevole" ai mezzadri⁶¹. Generalmente i contadini ricevevano in prestito da ser Griffo la loro parte del seme, che di solito doveva essere restituita al momento del raccolto sottraendola alla metà dei frutti della terra a loro spettanti. Tale circostanza evidenzia la scarsa disponibilità di risorse da parte dei mezzadri al momento della semina, quando il raccolto dell'anno precedente era già stato consumato e spesso si era già fatto ricorso a prestiti «per mangiare». In alcuni casi si nota che la ripartizione delle sementi tra proprietario e mezzadro

⁶⁰ Ivi, c. 28r.

⁶¹ È bene sottolineare che le conquiste a cui giunsero i mezzadri nella fase in cui poterono esprimere una maggiore forza contrattuale determinarono certamente un alleggerimento dei loro impegni nell'ambito della produzione, ma spinsero sempre più questi coltivatori tra le file dei nullatenenti; in effetti se, nell'immediato, la minore partecipazione ai capitali di gestione determinò per i mezzadri un miglioramento delle condizioni di lavoro, allo stesso tempo sancì per loro un ulteriore distacco dai mezzi di produzione e quindi un passo in avanti sulla via della proletarizzazione; alla luce di ciò non sembrerebbe quindi esatto concludere che il minore impegno dei mezzadri nei capitali di esercizio abbia, sempre e in assoluto, determinato un miglioramento delle loro condizioni.

non avveniva nelle stesse proporzioni per ogni specie coltivata: nel rapporto testimoniato alla carta 5v, che prevedeva per la seconda semina un apporto paritario, il mezzadro fornì 26,75 staia di grano e 1,25 staia d'orzo per un totale di 28 staia, mentre il proprietario conferì 12,25 staia di grano, 3 di fave, 16,75 d'orzo e 10 di spelta per un totale di 42 staia. Il diverso valore attribuito alle varie sementi equilibrava lo scarto esistente tra le quantità totali di seme apportato da ciascuna delle due parti⁶².

Al momento del raccolto i frutti delle terre venivano divisi a metà⁶³; in ciò si compendiava l'essenza stessa delle concessioni mezzadrili: la metà dei prodotti assicurava da un lato la tutela degli interessi padronali, dall'altro la sussistenza del nucleo mezzadrile e quindi la riproduzione della sua forza-lavoro. Data la generale diffusione e accettazione di tale clausola, spesso in sede contrattuale non si sentiva la necessità di una sua conferma. Tale prassi è testimoniata anche nel Libro dei conti, dove le annotazioni relative alla divisione a metà dei frutti compaiono soltanto in relazione a sette rapporti mezzadrili⁶⁴. In un caso⁶⁵ la suddivisione a metà di un particolare prodotto, costituito dalle canne comunemente utilizzate come sostegno nei filari di vite, avvenne assegnando, ad anni alterni, interamente il raccolto all'una o all'altra parte. Una situazione simile sembra prospettarsi anche per il rapporto testimoniato alla carta 38r: «Ebe nel primo anno che entrò l'ulive et le noci»; più che un beneficio concesso al mezzadro all'inizio del rapporto, questa annotazione pare volta a sottolineare i "turni" in base ai quali i prodotti di cui sopra venivano assegnati alle parti.

Per quanto riguarda le modalità di consegna della parte padronale, il *Libro dei conti* non è affatto illuminante. Non si ha, infatti,

⁶² Pinto (in *Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, cit., pp. 63-70), riportando i dati relativi alle quotazioni dei cereali sul mercato fiorentino tra il 1320 e il 1335, evidenzia come, rispetto al grano, la spelta valesse poco più di un terzo e l'orzo dalla metà ai due terzi.

⁶³ Tuttavia i proprietari, nei momenti in cui riuscirono a manifestare una notevole forza contrattuale, imposero delle suddivisioni anomale, che prevedevano la consegna da parte dei mezzadri di una quota superiore alla metà, in relazione almeno ad alcuni particolari prodotti. Cfr. *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, 1, *Contado di Siena, sec. XIII-1348*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze, 1987, pp. 52-53.

⁶⁴ Libro dei conti, cc. 2r, 5r, 22r, 24r, 26r, 29r, 38r.

⁶⁵ Ivi, c. 2r.

la possibilità di stabilire se i mezzadri fossero tenuti a consegnare i prodotti direttamente sui fondi o presso la residenza del proprietario, assumendosi in questo caso l'onere del trasporto⁶⁶. Soltanto un'annotazione presente alla carta 2r sembra far riferimento alla consegna materiale dei prodotti al proprietario: «die a' tempi rendere et adsegnare esso Cecco (...) la metà di fructi che si ricolgleranno». Il termine «adsegnare», che nell'ambito delle annotazioni relative alla ripartizione dei frutti della terra accompagna solo in questo caso il più diffuso «rendere», anziché un ruolo meramente pleonastico, potrebbe rivestire una funzione semantica propria, mirando a esprimere un impegno del mezzadro alla consegna della parte padronale in base a una prassi che, tuttavia, rimane a noi ignota. In ogni modo, la mancanza di riferimenti espliciti a un aspetto certamente non irrilevante degli accordi tra le parti nasconde, probabilmente, un uso talmente cristallizzato nella consuetudine da non richiedere ulteriori sottolineature.

Lavoro nel podere e ubicazione delle dimore mezzadrili

L'importanza di mantenere un giusto rapporto tra la forza-lavoro e le "esigenze" dei fondi è, talvolta, messa in luce da disposizioni contrattuali miranti a evitare la sottrazione di manodopera ai poderi. Alludiamo a quei divieti di andare a lavorare fuori dalle unità fondiarie affidate⁶⁷, che ser Griffo impose ai suoi mezzadri almeno in cinque oc-

⁶⁶ Nelle campagne senesi l'uso di consegnare il prodotto presso la residenza del proprietario si estese, rispetto alla consegna sull'aia, anche durante la congiuntura di metà Trecento favorevole ai mezzadri, che si trovarono quindi sempre più spesso a dover sostenere i costi del trasporto (cfr. *Il contratto di mezzadria*, cit., III, p. 137).

Nella contrattualistica mezzadrile senese tali divieti subirono, nei decenni che seguirono la crisi di metà Trecento, un notevole incremento, bilanciando così le «conquiste» a cui erano giunti i mezzadri quando la congiuntura aveva aperto nuove possibilità di forzare, a loro vantaggio, alcuni punti degli accordi; si andò diffondendo di pari passo un «sistema di multe», comminate ai mezzadri, «per essere andati ad opera senza la licenza» del proprietario (cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, cit., p. 137). Cherubini rileva come l'eco di tali disposizioni sia percepibile nella novellistica senese dell'epoca (segno tangibile di una loro consistente diffusione): Il mondo contadino nella novellistica italiana dei secoli XIV e XV. Una novella di Gentile Sermini, in Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna, 1980, pp. 417-435, a p. 434.

casioni. In relazione a quattro rapporti è testimoniato un esplicito divieto⁶⁸: in un caso⁶⁹ l'imposizione è mitigata dalla possibilità, riconosciuta al mezzadro, di continuare a lavorare anche per un altro proprietario, con il quale era già stato contratto un non meglio specificato «ficto»; in un'altra occasione⁷⁰ invece il divieto è addirittura inasprito dalla indicazione della penale, di ben cinquanta libbre «per volta», che il mezzadro avrebbe dovuto versare in caso di trasgressione. L'ultima testimonianza relativa a disposizioni simili emerge dalla carta 38r: i mezzadri Cervione di Puccio e suo figlio Pietro sono autorizzati a lavorare, nonostante l'impegno assunto con ser Griffo, una loro vingna posta a La Martocia; evidentemente siamo in presenza della deroga a un divieto sottaciuto ma comunque vigente. La trasgressione del divieto di andare a lavorare fuori dal podere è testimoniata in un solo caso, alla carta 6r, in cui ser Griffo annota che il mezzadro in questione dovrà rendere conto, fra le altre cose, «de l'aiuto altrui facto». In ogni modo non sappiamo con quale frequenza le suddette limitazioni imposte ai mezzadri siano state da questi ultimi osservate; certo è che la loro introduzione dovette creare nuove occasioni di attrito tra le parti e nuove strategie per aggirarle.

Come abbiamo già avuto occasione di constatare in relazione a due unità poderali⁷¹, il *Libro dei conti* testimonia l'esistenza di case verosimilmente destinate all'alloggio dei contadini. La presenza sulle terre affidate di edifici abitativi rappresentava, per il proprietario, l'occasione per meglio catturare e sfruttare la forza-lavoro delle famiglie mezzadrili, evitando dispersioni e assicurando alle colture e agli animali eventualmente presenti sui fondi una più assidua e più proficua assistenza⁷². Alcune annotazioni, contenute nel *Libro dei*

⁶⁸ Libro dei conti, cc. 5v, 22r, 24r, 40r.

⁶⁹ Ivi, c. 40r.

⁷⁰ Ivi, c. 5v.

⁷¹ Ivi, cc. 2r, 38r.

Ta residenza del contadino sui fondi concessi contribuiva a un più efficace sfruttamento della terra; sembra naturale quindi che la diffusione della mezzadria poderale abbia incentivato, con intensità variabile in base ai caratteri con cui si affermò in ogni singola area, un modello insediativo di tipo sparso, contribuendo talvolta, con la trasformazione dei piccoli proprietari in mezzadri e con la dispersione di questi ultimi sui poderi, alla disgregazione delle comunità rurali e all'atomizzazione della vita nelle campagne. Nel contado senese il popolamento sparso si affermò, come modello insediativo predominante, so-

conti, accennano in maniera meno esplicita a un avvicinamento dei contadini alle terre che lavoravano. Alla carta 24r, ad esempio, leggiamo che Nanni di Pasqualino d'Argiano e suo fratello Lando ricevono da ser Griffo un podere ubicato a La Strada. Benché la nostra fonte non faccia alcun riferimento alla presenza di abitazioni sul fondo, si è propensi a immaginare, sulla base dell'impegno assunto dai mezzadri a «sempre essere» nel podere, una residenza in loco o quantomeno nelle vicinanze. Del resto la distanza che separa Argiano da La Strada, da percorrere a piedi o nella migliore delle ipotesi a dorso d'asino, rende poco probabile l'eventualità di un continuo spostamento tra le due località. Anche il mezzadro Lando di Cino «habitatore a La Strada» si trovava certamente a lavorare terre poste a non grande distanza dal luogo di residenza, dato che ricevette da ser Griffo un podere ubicato, appunto, a «La Strada»⁷³. In un'altra circostanza la nostra fonte sembra prospettare una maggiore lontananza fra la residenza e il luogo di lavoro: sappiamo che il mezzadro Francesco di Biagio, a cui era affidato il podere di Triboli (località posta nei pressi di Torrenieri), aveva in affitto da ser Griffo una casa in Montalcino «nel terço di Sant'Angnolo»⁷⁴; tuttavia non abbiamo la certezza che l'abitazione in questione costituisse la stabile residenza del mezzadro e non una "seconda casa" in cui trovare riparo in contingenze particolari (ad esempio durante il passaggio di

prattutto nelle aree caratterizzate da una massiccia presenza della proprietà cittadina e da una certa prossimità alla città, che garantiva un adeguato margine di sicurezza. Nel versante settentrionale della Val d'Orcia, invece, al pari che in altre aree marginali, una rete insediativa a maglie piuttosto ampie, basata su castelli e piccoli villaggi rurali, resisteva, ancora alla fine del Medioevo, agli effetti corrosivi della penetrazione dei capitali cittadini e della mezzadria. Sulla diffusione del popolamento poderale e i suoi effetti sulla vita delle comunità rurali, si vedano G. Cherubini, Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, Firenze, 1974, pp. 152-158; Id., Risorse, paesaggio ed utilizzazione agricola del territorio della Toscana sud-occidentale nei secoli xiv-xv, in Civiltà ed economia agricola in Toscana, cit., pp. 91-115, a p. 103; C. Klapisch Zuber, Mezzadria e insediamenti rurali alla fine del medio evo, ivi, pp. 149-164. Su tipologia, distribuzione e condizioni delle comunità rurali nella Val d'Orcia bassomedievale, si veda M. Ginatempo, Il popolamento della Valdorcia alla fine del Medioevo (XV-XVI secolo), cit.

⁷³ Libro dei conti, c. 40r.

Alla carta 18v del Libro dei conti, a proposito del rapporto di dare e avere fra Francesco e ser Griffo, apprendiamo che il mezzadro era in debito con il nostro notaio per una «pigione che pagare mi dovea de la casecta mia»; alla carta 50r, che contiene la registrazione di vari affitti di case, incontriamo poi «Francescho meçaiuolo da Tribuli» quale affittuario di una casa posta «nel terço di Sant'Angnolo».

compagnie di ventura). Dalle testimonianze esaminate emergono, pertanto, le seguenti situazioni:

- 1. il mezzadro "abita" le terre che lavora;
- 2. il mezzadro risiede nei pressi delle terre che lavora (ad esempio in una comunità di villaggio);
- 3. il mezzadro dispone, almeno in alcuni periodi, di una casa posta a una certa (non grande) distanza dalle terre che lavora.

La necessità che si mantenesse uno stretto contatto fra i mezzadri e le terre a loro concesse non approdò, dunque, esclusivamente a un incardinamento dei contadini sulle unità fondiarie, ma si concretizzò anche in forme diverse, riflettendo in ciò quanto, su un piano più generale, è già emerso per il territorio ilcinese e per altri contesti. Come abbiamo già avuto occasione di ricordare, nell'area di riferimento la diffusione delle case coloniche sui fondi non costituì, nel periodo in esame, un fenomeno di portata generale; luogo di residenza dei mezzadri erano qui, con una certa frequenza, le comunità di villa che, disseminate nella campagna, furono in grado di soddisfare quelle «esigenze di avvicinamento alla terra, cui il fenomeno dell'appoderamento ha conferito stimoli e urgenza nuovi»⁷⁵.

Animali da frutto e contratti di soccida

L'allevamento di animali da frutto rappresentava un'occasione per sfruttare al meglio le potenzialità dei fondi e le capacità lavorative delle famiglie mezzadrili. Anche i mezzadri di ser Griffo si dedicavano, con frequenza e intensità variabile da caso a caso, a tale attività. Gli animali che richiedevano l'impegno più assiduo, ma che allo stesso tempo potevano garantire un reddito di non trascurabile importanza, erano gli ovini. Questi venivano affidati dai proprietari ai contadini attraverso la stipula di contratti di soccida che stabilivano tempi e modalità di consegna e divisione dei frutti dell'allevamento. Il *Libro dei conti* riporta in tre casi la testimonianza di soccide di pecore stipulate da ser Griffo con i suoi mezzaiuoli⁷⁶. La costituzione di soccide con

⁷⁵ A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano, cit., p. 349.

⁷⁶ Libro dei conti, cc. 5v, 19v, 26v; si fa presente che l'affidamento di pecore a mez-

dei mezzadri si fa del resto piuttosto frequente a partire dall'inizio del Trecento⁷⁷. Il fenomeno ebbe poi un'accelerazione con la seconda metà del secolo anche a causa della brusca diminuzione del prezzo del grano che spinse i proprietari a indirizzare i loro capitali verso forme di investimento diverse da quelle agricole⁷⁸. Tutto ciò porta alla nascita di una figura, quella del mezzadro soccidario, che marca una certa originalità nel panorama della produzione, ma che certo non doveva essere insolita nel contado senese, caratterizzato in genere dall'esistenza di poderi molto estesi che potevano permettere la coesistenza di pratiche agricole e pastorali⁷⁹. Anche gli statuti di alcune comunità valdorciane testimoniano la presenza stabile degli animali sul territorio e contengono numerose rubriche relative ai danni che venivano provocati all'interno del coltivo80. È comunque difficile individuare con precisione i luoghi in cui i mezzadri soccidari di Griffo allevavano il loro bestiame, dato che dal Libro dei conti non traspaiono indicazioni precise al riguardo. Nel podere «al Colle», una località posta a un paio di chilometri a sud-est di Montalcino, concesso a mezzadria a Cione e Peruccio Bonciani «per tempo di due ricolte di grano e una di vino»⁸¹, vi erano certamente animali al pascolo dato che lo stesso mezzadro Cione ricevette in soccida da ser Griffo, il 1º settembre del 1366, un gregge di 41 pecore, «fra le quali v'à VIII maschi», per un periodo di cinque anni. Un altro mezzadro che stipula con Griffo contemporaneamente un contratto di mezzadria e uno di soccida è Cola

zadri emerge in altri due casi, oltre a quelli sopra esposti, alle carte 11v e 40v, ove la presenza di tali animali sui poderi è, in assenza di vere e proprie stipule, messa in luce da isolate annotazioni.

⁷⁸ Cfr. G. Piccinni, Ambiente, produzione, società della Valdorcia nel tardo Medioevo, cit., p. 35.

Gfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, 111, cit., p. 71.

81 Libro dei conti, c. 5v.

⁷⁷ Cfr. P. CAMMAROSANO, Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento. Dinamica interna e forme del dominio cittadino, in Contadini e proprietari della Toscana moderna, cit., pp. 153-222; Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, 1, cit.

⁸⁰ Lo statuto di Rocca d'Orcia imponeva la sorveglianza continua delle bestie, che non potevano essere lasciate prive di pastore, e quello di San Quirico obbligava a tenere gli animali lontani dalle colture. Tutto ciò è indice «di una presenza diffusa di bestie grosse e minute che, in tutti i periodi dell'anno, si aggirano per la campagna, pascolando indisturbate sui sodi, sui maggesi, nelle macchie, nei boschi» della Val d'Orcia. Sulle testimonianze negli statuti valdorciani delle limitazioni al pascolo, si veda G. Giorgetti, Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale, cit., pp. 64-71.

di Tino, conduttore del podere «da Li Fanghi» (una località nei pressi di Torrenieri), il quale riceve il 3 ottobre del 1367 ottanta fra pecore e montoni per un periodo di «quatro anni e meço»82. Infine il 15 settembre 1373 troviamo monna Lina (vedova dello stesso ser Griffo) che contrae una soccida con Francesco di Biagio suo «meçaiuolo» a Triboli (località prossima a Torrenieri), riguardante 53 pecore e una capra per un periodo di cinque anni⁸³. Molto probabilmente i mezzadri soccidari di ser Griffo allevavano le loro greggi esclusivamente all'interno dei poderi, senza ricorrere quindi all'utilizzo di pascoli esterni. Ciò è deducibile dal fatto che in nessuno dei tre casi ricordati è testimoniato il pagamento di un erbatico, neanche nel caso di Cola di Tino al quale sono pure dedicate ben sette carte del *Libro dei conti*⁸⁴. Ciò porta a pensare che i contadini allevatori di Griffo non ricorressero all'utilizzo di pasture a pagamento e che utilizzassero come pascolo esclusivamente gli incolti dei loro poderi ed eventualmente i possedimenti delle comunità di appartenenza. Del resto in Val d'Orcia la maglia degli insediamenti poderali non era molto fitta, rispetto a zone come quella non lontana delle Masse senesi, e quindi esisteva quasi sempre una buona quantità di terreno da dedicare all'allevamento del bestiame anche all'interno dei poderi stessi. Questo fenomeno fu dovuto a ragioni di natura economica, demografica e pedologica. L'ampiezza dei poderi valdorciani è spiegabile anche con la natura cretosa del territorio, che, risultando poco fertile, costringe gli agricoltori a coltivare grandi superfici di terreno per ottenere un raccolto sufficiente al loro fabbisogno. Testimonianze relative ai mezzadri che lavoravano i poderi valdorciani dell'Ospedale senese di Santa Maria della Scala dimostrano, comunque, che questi ultimi erano soliti recarsi, durante l'autunno, in Maremma, ove lasciavano il bestiame al pascolo sotto il controllo di un fante, per far ritorno al loro podere. È da ritenere che il ricorso alle pasture maremmane da parte dei mezzaiuoli dell'ente senese sia collegato alla grande quantità di bestiame

⁸² Ivi, c. 26v.

⁸³ Ivi, c. 19v.

Nelle altre soccide (stipulate con pastori e non con mezzadri) testimoniate dal *Libro dei conti* l'eventualità di movimenti di bestiame per la ricerca di pascoli è riportata frequentemente. Sono infatti presenti casi in cui i soccidari e il notaio dividevano il pagamento di dazi ed erbatici, corrisposti a comunità amiatine e maremmane.

di cui l'Ospedale disponeva, quantità che si aggirava sui quattro-cinquemila ovini⁸⁵ e quindi rendeva inadeguati all'allevamento i pur estesi poderi della zona.

Vediamo ora le clausole attraverso le quali gli ovini venivano affidati dal notaio agli agricoltori:

- 1. il primo elemento da prendere in considerazione è quello della durata delle soccide, che in due casi è di cinque anni e in uno di quattro anni e mezzo;
- 2. per quanto riguarda, invece, la modalità di divisione dei frutti dell'allevamento, questa avveniva al 50%, come ci testimonia esplicitamente la stipula con Cione Bonciani che recita: «et promise dare ciascheuno anno, nel tempo usato, la metà di tucti fructi di lana, cascio et d'ongne bestia che denari se ne facesse»⁸⁶;
- 3. non sono riscontrati casi di soccide parziarie, in quanto nelle tre stipule prese in considerazione è sempre il notaio ad apportare tutti gli animali oggetto della soccida;
- 4. mancando elementi contrari e indicazioni precise al riguardo, è ipotizzabile anche per la divisione del bestiame al termine del contratto una ripartizione al 50%;
- 5. risultano assenti soccide a capo salvo e di ferro, a testimonianza del fatto che l'aspetto associativo del contratto prevale su quello speculativo;
- 6. non si riscontra la presenza di penali in caso di inadempienze dei mezzadri soccidari;
- 7. nel caso della stipula con Cola di Tino è ipotizzato (da parte di ser Griffo) il rinnovamento e l'ampliamento del contratto: «nel tempo de la vendita d'essi [i capi maschi presenti nel gregge], come saremo in concordia, o che si paghi de la guardia o si rimectano ne la soccita quella moneta che d'essi si rifarà»⁸⁷.

La maggior parte dei contratti di mezzadria stipulati dal nostro notaio reca traccia dell'allevamento di suini, di certo ampiamente diffuso. I proprietari avevano interesse a far in modo che i contadini allevassero i maiali, per potersi garantire ogni anno un certo

⁸⁵ Cfr. S.R. Epstein, Alle origini della fattoria toscana. L'Ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400), Firenze, 1986, p. 95.

⁸⁶ Libro dei conti, c. 6r.

⁸⁷ Ivi, c. 26v.

quantitativo di carne salata⁸⁸. Nel caso di Griffo, accanto a patti che prevedevano l'acquisto dei suini «a meço», sono testimoniati nel Libro dei conti contratti in cui il concedente si accolla per intero le spese d'acquisto. Nel caso di Biagio di Filippuccio da Macine il notaio si impegna a «dare due porchecti, che tutti li paghi esso frate Griffo»89, mentre in quello di Matteo Fuccini, l'indebitamento di quest'ultimo per una somma di dieci libbre⁹⁰ nei confronti del proprietario ci indica una divisione delle spese d'acquisto dei maiali. Lo stesso Matteo si impegna pure ad allevare, per il notaio, tre porchecte senza pretendere alcun compenso. Annota Griffo: «disse che le volea guardare per me et non ne volea parte». Era comunque diffusa la divisione «a meço» delle spese di mantenimento dei maiali91, infatti sono numerosi sia i contributi padronali che le clausole contrattuali che regolano in questo senso tale materia92. È noto che il maiale non è un animale dalle particolari esigenze alimentari, quindi il contributo padronale sembra inteso, più che altro, ad assicurare un'adeguata crescita dell'animale nel più breve tempo possibile. A maiali da ingrasso fa riferimento l'espressione «porchecti per temporili», riscontrabile alla carta 11v del Libro dei conti⁹³. Da parte loro i mezzadri provvedevano con la collaborazione del resto della famiglia all'uccisione e alla lavorazio-

⁸⁸ Cfr. G. Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, cit., pp. 199-200.

⁸⁹ Libro dei conti, c. 5r.

⁹⁰ *Ivi*, c. 11v.

⁹¹ Cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, I, cit., p. 51.

⁹² Lo stesso sistema di ripartizione delle spese d'allevamento dei suini si riscontra nelle campagne fiorentine, come rilevato in G. Pinto, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, cit., p. 200.

⁹³ La stessa espressione è riscontrabile nei contratti di mezzadria di Monte Oliveto Maggiore (vedi G. Piccinni, *Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore* [1374-1430], cit., p. 78); «la maggior parte dei contadini si dedicava al modesto allevamento di suini e ovini: la presenza di pochi capi non poneva grandi problemi di nutrimento né di ricovero. Nel caso dei maiali non si può parlare di un vero e proprio allevamento, trattandosi spesso della presenza di un solo capo destinato chiaramente all'ingrasso – *ad pinguendum* – come dicono le fonti. Il numero cresce fino a quattro o cinque ma soprattutto in coincidenza col possesso di una troia con porci giovani probabilmente destinati anche alla vendita. Il maiale non richiede cure né habitat particolari, non occorre in altri termini, presupporre per la presenza di pochi capi selve di querce, di castagni o di lecci a disposizione» (M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, *Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento*, cit., p. 195).

ne del maiale, molto probabilmente senza ricorrere all'aiuto di "beccai" 94.

Quanto al pollame, in un solo contratto è presente un esplicito riferimento a esso. Lo troviamo alla carta 38r del manoscritto e riguarda il contratto di mezzadria stipulato con Cervione di Puccio, conduttore del podere del Colle. In questa occasione il notaio specifica che Cervione e il figlio «debono tenere porci e polli a l'usança che là è». L'assenza di menzione del bestiame di bassa corte è comune ad altre fonti⁹⁵, sì che talvolta n'è testimoniato l'allevamento solo quando ricorrano le cosiddette onoranze⁹⁶, che comunque risultano del tutto assenti nei contratti mezzadrili in esame. Altre ragioni per ritenere del tutto probabile l'allevamento dei volatili da parte dei contadini, anche in assenza di specifici riferimenti, sono le seguenti: l'utilizzo e la diffusione di concimi come il "pollino" e la "colombina", ritenuti efficacissimi e per questo molto ricercati; la

⁹⁴ «Nella acconciatura e governatura del maiale quasi niente andava perduto: il sangue era raccolto per fare migliacci, il grasso utilizzato per preparare lardo e strutto da impiegare come condimento e come cibo, le parti fresche deperibili consumate subito e tutto il resto salato, affumicato o insaccato in modo che potesse affrontare tempi lunghi di conservazione senza deteriorarsi. Il metodo conservativo di gran lunga più usato era la salatura alla quale si provvedeva nelle tinelle da 'nsalare la carne o in vasi e conche di terracotta. La scorta di carne salata di maiale o più raramente una sorta di prosciutto, se così si può interpretare la charne seccha nominata dalle fonti, rappresentava la ricchezza della casa contadina insieme con le scorte granarie. Perciò anche l'uccisione del maiale diventava un segno di abbondanza e la giornata un'occasione per mangiare di più e meglio, una festa rassicurante in cui la sensazione del benessere presente poteva fondersi con l'illusione di un domani forse illusoriamente sicuro, confortato ancora dal cibo» (ivi, pp. 186-187).

⁹⁵ Carenza di informazioni al riguardo si registra anche negli inventari dei beni dei contadini delle campagne fiorentine: «solo in un caso si trovano ricordati tre galline e otto polastri picholi e non accidentalmente nell'unico documento fra le nostre carte steso dagli ufficiali dei Pupilli, il preciso ufficio dei quali era l'accurata registrazione dello stato patrimoniale, evidentemente fin nei minimi dettagli, più e meglio di quanto forse non fossero soliti fare i frettolosi notai campagnoli» (M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento, cit., pp. 190-191; gli stessi autori spiegano che tale trascuratezza era dovuta allo scarso valore del pollame rispetto alle «bestie dengnie di prezo», buoi, asini, suini e pecore).

⁹⁶ Le onoranze rappresentavano una sorta di tributo che il colono conferiva al proprietario del fondo. Taluni hanno ritenuto che rappresentassero un retaggio del sistema curtense, ma più recenti interpretazioni indicano in questi apporti il semplice corrispettivo per il permesso, accordato al mezzadro, di poter allevare tali bestie in proprio. Nei casi in cui tali animali sono allevati a metà questi obblighi non sono infatti previsti. Cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, I, cit., pp. 51-52.

presenza nell'edilizia rurale di colombaie e corti utilizzate, queste ultime, per custodire il pollame oltre che per riporre gli strumenti agricoli più ingombranti; infine la presenza, all'interno degli statuti rurali, di norme a tutela dell'allevamento di tali animali⁹⁷.

Prestito padronale e indebitamento contadino

Il Libro dei conti testimonia che, nei periodi dell'anno in cui l'intensità e l'urgenza delle attività agricole creavano uno squilibrio nel rapporto forza-lavoro mezzadrile/terre affidate, si provvedeva all'assunzione di salariati che andavano ad affiancare i mezzadri. L'ingaggio di braccianti agricoli, il cui costo, spesso anticipato da ser Griffo, finiva poi per gravare interamente sui mezzadri, era una prassi abbastanza diffusa: la nostra fonte ce ne riporta la testimonianza in relazione a sette rapporti⁹⁸. Talvolta si specificarono le finalità del loro intervento: apprendiamo così che le assunzioni erano finalizzate soprattutto alla mietitura dei cereali (ma in alcuni casi anche alla falciatura del fieno), a cui rimandano le ricorrenti espressioni «per segare», «per ricolglere», «per lo mietare», mentre meno frequenti furono gli interventi in relazione ad altre attività quali la sarchiatura e la sorveglianza degli animali. L'eventualità di ricorrere a salariati è prevista, in un caso⁹⁹, tra gli accordi contrattuali; rivolgendosi al mezzadro Cervione di Puccio, ser Griffo scrive: «et uve il decto suo filgliuolo stare [al podere] non volesse, [il mezzadrol di' mectere uno fante a' buoi suficiente».

Il rapporto che si instaurava fra le parti diveniva ancora più stretto e vincolante quando il mezzadro si indebitava con il proprietario delle terre che lavorava¹⁰⁰. L'indebitamento comportava

⁹⁷ Cfr. M.S. MAZZI, S. RAVEGGI, Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento, cit., p. 190; G. PINTO, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, cit., pp. 228-229.

⁹⁸ Libro dei conti, cc. 5v, 18v, 22r, 24r, 26r, 34r, 40r.

⁹⁹ Ivi, c. 38r.

¹⁰⁰ La concessione di prestiti ai mezzadri era una prassi frequente: questi ultimi ricorrevano al proprietario per ottenere prestiti, sia ai fini della produzione che per i loro bisogni personali, piuttosto che rivolgersi a prestatori di mestiere, che avrebbero richiesto condizioni più gravose. Il ricorso al credito dava l'opportunità di lavorare anche a coloro che erano

ovviamente una progressiva subordinazione del contadino e una limitazione della sua libertà di movimento; tuttavia i benefici che i mezzadri traevano dalla possibilità di ottenere credito dal proprietario potevano di gran lunga controbilanciare questi inconvenienti: attingere a più ampie risorse, da destinare alla produzione o al fabbisogno personale, costituiva per loro un'opportunità di non trascurabile importanza; inoltre bisogna tener conto del fatto che, in casi estremi, esisteva sempre una soluzione tanto drastica quanto efficace la fuga dal podere¹⁰¹. I mezzadri di ser Griffo si indebitavano fin dall'inizio del rapporto per le sementi e gli animali da lavoro necessari alla produzione; in alcuni casi essi dovevano rispondere anche del «colto» e/o dello «strame» che trovavano al loro ingresso sulle terre concesse. Frequentemente ser Griffo accordava prestiti già all'atto della sottoscrizione di un contratto. Ad esempio, alla carta 26r, fra le disposizioni riguardanti la durata del contratto, la ripartizione delle scorte ecc., ser Griffo scrive: «et io frate Griffo debo mectere al decto Cola (...) ne' porci XXX s. innançi (...) et prestarli IIII mogia di grano per grano et prestarli XII f. de' quali sieno morti IIII»; alla carta 40r, in un contesto analo-

privi di scorte proprie; inoltre poteva garantire, nell'immediato, la possibilità di ampliare i consumi; tutto ciò a prezzo di un progressivo indebitamento che talvolta protraeva i suoi effetti ben oltre i termini cronologici del contratto. La congiuntura demografica di fine Trecento vide un sensibile incremento di questa consuetudine: in una fase in cui la manodopera era divenuta rara, i mezzadri poterono, sempre più tenacemente, avanzare richieste di prestiti ai proprietari, che volendo garantire la continuità colturale alle loro terre, si impegnavano, talvolta per contratto, a concederli; la prospettiva di poter attingere alla borsa del padrone divenne per i mezzadri un incentivo di non trascurabile importanza nella sottoscrizione di un contratto. Sembra, quindi, che nel periodo storico da noi considerato non sia sempre esistito un legame diretto tra l'aumento dei debiti e un peggioramento delle condizioni di vita dei mezzadri (cfr. Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, cit., pp. 65-66).

¹⁰¹ Nel contado senese tali episodi si verificarono con una frequenza tale da provocare l'intervento della legge: si arrivò infatti a minacciare perfino la forca per quei mezzadri che avessero abbandonato il podere senza aver saldato i debiti con il proprietario. «La normativa, tuttavia, non dice se i provvedimenti che reprimevano le fughe dei mezzadri indebitati trovavano concreta applicazione oppure se, al contrario, la stessa adozione di pene sempre più dure, come la forca, significava proprio che il governo faceva la voce grossa per l'impotenza a far rispettare la legge» (*ivi*, p. 63); L'insolvenza dei mezzadri e le difficoltà incontrate dai proprietari nella riscossione dei crediti trapelano anche da un provvedimento, non ratificato dal Consiglio Generale, che, volto a combattere l'evasione fiscale dei cittadini senesi che non denunciavano al fisco i loro crediti, escludeva significativamente quelli nei confronti dei mezzadri. Sulla normativa messa in atto dal comune di Siena e da alcune comunità del suo contado in merito all'indebitamento mezzadrile, si veda *ivi*, pp. 60-66.

go, leggiamo: «e deboli prestare IIII f. di qui a ricolta e deboli dare due f. morti l'anno et XX s.». Evitando di riprodurre ulteriori esempi, soffermiamoci un attimo a riflettere sul tenore delle suddette annotazioni. Pare che ser Griffo percepisse come suo dovere la concessione di prestiti iniziali ai mezzadri che si accingevano a sottoscrivere un contratto con lui. Presumibilmente, nella fase di contrattazione, i contadini avevano richiesto degli anticipi e una certa quantità di denaro a fondo perduto102, per avviare la produzione e/o per soddisfare le loro esigenze personali, e ser Griffo aveva accolto le loro istanze. Evidentemente l'ago della bilancia era, in questo momento, volto dalla parte dei mezzadri; sembra improbabile, infatti, che, in assenza di pressioni da parte dei contadini, il notaio concedesse prestiti iniziali e soprattutto elargisse denaro a fondo perduto; in ogni modo, anche quest'ultima eventualità nasconderebbe la volontà del proprietario di attirare a sé una manodopera divenuta sempre più esigente. È bene tuttavia sottolineare che, in presenza di contadini nullatenenti, la concessione di anticipi poteva rappresentare la condizione necessaria e indispensabile all'avvio di un rapporto mezzadrile. Nel corso del rapporto il volume dei debiti aumentava a seguito di ulteriori prestiti: oltre alla parte delle sementi di ogni anno, i mezzadri ricevevano da ser Griffo, talvolta con una certa continuità 103, grano «per mangiare», segno evidente che la metà del raccolto non era sufficiente al sostentamento della famiglia mezzadrile per tutto il corso dell'anno. La restituzione del grano avveniva quando i mezzadri ne avevano disponibilità, ovvero al momento del raccolto; è presumibile che, quando il volume del debito assumeva una certa consistenza, a parte di raccolto che spettava al mezzadro si riduceva a tal punto che, per andare avanti, diveniva necessario richiedere un nuovo prestito: il circolo dell'indebitamento stentava in questi casi a chiudersi. Le condizioni di restituzione del grano non erano, poi, sempre omogenee: in alcuni casi ser Griffo precisò che il debitore doveva restituire «la stima» 104 del grano, ossia la somma di denaro corri-

¹⁰² L'elargizione di denaro a fondo perduto è testimoniata in relazione a quattro rapporti: oltre ai due sopra richiamati, si vedano le carte 34r e 38r.

¹⁰³ Libro dei conti, cc. 11v-12r, 22r-22v, 24r-25v, 26r-28v, 34r.

¹⁰⁴ In verità il nostro notaio indica esplicitamente tale formula soltanto in pochi casi; tut-

spondente al grano prestato, valutato in base al prezzo che il cereale aveva al momento del prestito; in altre circostanze, in verità meno frequenti, si adottò, invece, la formula «grano per grano» 105; l'adozione dell'una o dell'altra condizione avvantaggiava rispettivamente il creditore o il debitore¹⁰⁶. Oltre al grano i mezzadri ricevevano, con una frequenza variabile da caso a caso, altri generi alimentari, quali farina, olio, carne salata, aceto, acquato e vino; il notaio ne annotava in genere le quantità e il costo, che inevitabilmente andava a incrementare i debiti a carico dei mezzadri. Anche la fornitura di vestiario, o dei semilavorati («panno») da cui ricavare capi d'abbigliamento, contribuiva ad accrescere i debiti. L'affitto di alcune masserizie o addirittura della casa poteva appesantire ulteriormente la posizione dei mezzadri. Sul volume dei debiti incidevano infine prestiti in denaro da destinare alla produzione e/o al consumo della famiglia mezzadrile: si trattava di prestiti per l'acquisto di attrezzi agricoli, per il pagamento di salariati, per sostenere eventuali spese relative al bestiame da lavoro o da frutto, per soddisfare varie necessità dei mezzadri e delle loro famiglie (pagare una balia, far fronte alle spese matrimoniali, estinguere un debito precedente, fare un piccolo acquisto ecc.). Si profilava in sostanza un circuito di rapporti che, andando oltre gli aspetti puramente contrattuali, aggravava il legame di dipendenza personale del mezzadro; attraverso la borsa del proprietario passava in pratica gran parte della "vita economica" dei mezzadri. Può dirsi, dunque, che la questione dei debiti illustri con la più netta evidenza la fragilità della condizione mezzadrile. Ovviamente non tutti i mezzadri ricorrevano al prestito con la stessa frequenza; la diversa disponibilità di risorse, che poteva dipendere dalla produttività delle terre

tavia riusciamo a ipotizzarne una più larga applicazione grazie ai prezzi del grano che appaiono di frequente nelle annotazioni relative ai prestiti: se la restituzione avvenisse «grano per grano», non avrebbe senso indicare il valore che il cereale aveva al momento del prestito.

¹⁰⁵ Incontriamo tale formula alle carte 24r, 26r e 34r.

¹⁰⁶ Come abbiamo già sottolineato, la restituzione del grano avveniva al momento del raccolto, cioè quando il mezzadro ne aveva disponibilità; lo scarto esistente fra il prezzo del cereale al momento del prestito e quello alla restituzione rende ragione della diversa "convenienza" delle due formule: nel primo caso il debitore avrebbe dovuto restituire una quantità di grano superiore a quella ricevuta in prestito per raggiungere la «stima» stabilita; nel secondo caso il mezzadro indebitato avrebbe invece restituito una quantità di grano pari a quella ricevuta ma di valore minore.

avute in concessione, dalla maggiore o minore libertà di utilizzare la propria forza-lavoro, dalla possibilità di disporre di beni propri ecc., incideva in maniera determinante sul diverso grado di accesso al credito; di conseguenza, accanto a mezzadri fortemente indebitati ne troviamo altri per i quali il ricorso al prestito sembra essere un evento meno frequente. Periodicamente, in genere una volta l'anno, ser Griffo procedeva alla «salda ragione» dei crediti da lui vantati nei confronti dei suoi mezzadri107; in queste circostanze i debitori provvedevano a pagare almeno una parte dei propri debiti: le pendenze residue, ove esistenti, venivano dilazionate al saldo successivo e così via fino al termine del rapporto, quando il mezzadro avrebbe avuto l'obbligo di pagare interamente i suoi debiti. In alcuni casi, il momento del saldo ci offre l'opportunità di apprezzare l'incidenza dei debiti sul budget mezzadrile e di valutare intensità e durevolezza del legame instaurato fra creditore e debitore, legame che, come abbiamo già sottolineato, poteva protrarsi anche oltre i termini cronologici del contratto. Possiamo farci un'idea di quanto, in alcuni casi, il carico dei debiti gravasse sulle disponibilità della famiglia mezzadrile leggendo quanto scritto alla carta 28r in relazione al mezzadro Cola Tini: «la ricolta fu in tucto VIII mogia et uno meço staio grani nel LXVIIII. Anne avuto di questo, esso Cola, uno mogio et meço staio grani»; evidentemente il mezzadro dovette rinunciare a buona parte del raccolto a lui spettante per far fronte ai debiti precedentemente contratti con il notaio. Una situazione ancor più gravosa si desume da alcune annotazioni, relative al mezzadro Nanni di Pasqualino, presenti alla carta 25v: «facta ragione (...) resta a dare esso Nanni a esso meser Griffo LIIII staia di grani, II f., XXVIIII l. et VIII s. di denari. Sconta tucta sua ricolta che ebe nel LXVIIII d'ongne grano et biado»; in questo caso al mezzadro non restò nemmeno una briciola dei frutti del suo lavoro: i debiti precedenti fagocitarono il suo red-

¹⁰⁷ Di norma il conteggio delle pendenze a carico dei mezzadri veniva effettuato nel momento in cui questi ultimi avrebbero avuto l'opportunità di far fronte ai propri impegni, ossia nel periodo del raccolto; in talune occasioni, però, quella che era un'operazione di ordinaria amministrazione assumeva un tono diverso: effettuare la «salda ragione» poteva essere, in sostanza, un mezzo per indurre alla "docilità" un mezzadro particolarmente riottoso; su quest'ultimo argomento si veda l'eloquente esempio, tratto dalla novellistica, riportato in G. Cherubini, Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, cit., pp. 194-199.

dito e prepararono il campo a una nuova serie di prestiti. Abbiamo detto che la contrazione di un debito poteva trascinare i suoi effetti per periodi molto lunghi, che potevano andare anche oltre la scadenza del contratto. Una tale circostanza è ben illustrata, nel *Libro* dei conti, dalla vicenda del mezzadro Mateo Fuccini: alla carta 12v assistiamo al saldo delle pendenze effettuato in data 19 settembre 1367; il volume del credito vantato da ser Griffo è pari a «VI mogia et XVIIII staia grani et XXXVIIII l. di denari»; in merito alle modalità di estinzione il nostro notaio scrive: «mi dia dare nel presente anno, cioè ne la festa di Sancta Maria d'agosto proxima che viene, XVIIII staia grani e III l. di denari e subsequentemente ongne anno, ne la decta festa, XII staia grani et III l. denari, issino che sodisfacto avarà tucto il decto debito». Il mezzadro avrebbe dovuto restituire, quindi, entro un anno 19 staia di grano e tre libbre, mentre le restanti 144 staia di grano (6 mogia) e 36 libbre sarebbero state scaglionate in versamenti annuali da 12 staia e 3 libbre. Il legame con il proprietario si sarebbe protratto quindi per ben 13 anni a partire dalla data dell'annotazione. Tale rateizzazione rappresentava certamente un vantaggio per il mezzadro, che avrebbe potuto ammortizzare, senza sforzi eccessivi, i propri debiti attraverso il pagamento di rate prive di interessi e distribuite su di un lungo periodo; tuttavia questo beneficio sarebbe stato bilanciato, almeno in parte, dagli effetti negativi che uno stato di dipendenza così lungo avrebbe inevitabilmente prodotto: avere delle pendenze a proprio carico comportava necessariamente un'ipoteca sulla piena disponibilità delle proprie risorse e del proprio tempo. A conferma di ciò sarà utile richiamare la parte finale dell'annotazione precedentemente esaminata in cui ser Griffo indica esplicitamente le condizioni di garanzia imposte al debitore: «se ongne anno non paga le decte quantità a me decto frate Griffo che mi sia licito d'usare per lo decto debito, contra il decto Mateo, ongne ragione che avesse esso frate Griffo in qualunque parte». A proposito delle modalità di estinzione dei debiti, il Libro dei conti testimonia, attraverso un unico caso, che i mezzadri potevano anche farvi fronte fornendo al notaio prestazioni d'opera extracontrattuali: alla carta 17r leggiamo che il mezzadro Iacomo, dopo aver ricevuto una serie di prestiti in grano, ne estingue una parte lavorando una vigna di proprietà del nostro notaio; scrive infatti ser Griffo: «scontane IIII staia le quali 'li diei per fare la vingna del Greppo». Non sempre il proprietario era soddisfatto adeguatamente dai suoi mezzadri; alla carta 14r egli infatti lamenta un pagamento inadeguato da parte del mezzadro Arrigo di Vanni: «feci ragione et fui mal pagato da llui». I rapporti fra le parti generavano inevitabilmente degli attriti che in casi estremi potevano risolversi con la fuga del contadino. Quest'ultima circostanza si verificò anche fra i mezzadri di ser Griffo; alla carta 54r, datata 1368 e concernente i conti relativi a una serie di locazioni di vasi vinari, appendiamo che «Iacomo dal Colle (...) andossene con buoi e co' l'asina per furto». Si tratta di un mezzadro il cui rapporto con ser Griffo, testimoniato alla carta 17r, era iniziato nel febbraio 1366[67]; a distanza di un anno quindi egli decise di intraprendere la via della fuga portando, inoltre, con sé anche gli animali da lavoro; non possiamo stabilire con certezza le ragioni di questo comportamento, ma pare lecito ipotizzare che, al di là di una pura e semplice malizia del mezzadro, un consistente carico di debiti abbia influito sulla scelta.

Rapporti non sempre pacifici, dunque; il continuo contatto fra le parti, necessario al buon andamento del rapporto, la naturale divergenza degli interessi, generavano inevitabilmente delle tensioni fra proprietario e mezzadro che, come abbiamo visto, potevano risolversi in comportamenti illeciti come la fuga e il furto. Tuttavia nelle aree della mezzadria le tensioni, talvolta anche vivaci, fra proprietari e contadini non sfociarono mai in vere e proprie rivolte degli agricoltori, come accadde invece in altre aree dell'Italia medievale in cui prevalevano altri rapporti di produzione: la forma scritta del contratto, le possibilità di accesso al credito offerte ai mezzadri, il loro isolamento sociale, la politica di equilibrio perseguita dai governi al momento di prendere decisioni che li riguardavano, la reale possibilità di sottrarre con il furto una parte del raccolto e la continua frequentazione fra proprietario e mezzadro possono essere considerati come «gli ammortizzatori del conflitto» 108; anche grazie a essi il contratto di mezzadria riuscì a superare indenne gli ostacoli che si frapponevano alla sua attuazione e diffusione e a giungere pressoché invariato, almeno nelle sue linee essenziali, sino all'età contemporanea.

¹⁰⁸ Cfr. R. Mucciarelli-G. Piccinni, *Un'Italia senza rivolte? Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», xvi, 1994, pp. 173-205.